

PHARMANUTRA S.P.A.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvato in data 16 marzo 2023

Articolo 1

Disposizioni preliminari

- 1.1 Il Consiglio di Amministrazione di Pharmanutra S.p.A. (“PHN” o la “Società”) nella riunione del 16 marzo 2023 ha approvato il presente regolamento (il “**Regolamento**”) che disciplina la composizione, i compiti, le regole e le procedure per il funzionamento dell’organo amministrativo della Società, anche al fine di assicurare un’efficace gestione dell’informativa consiliare.
- 1.2 Per quanto non espressamente statuito nel presente Regolamento, si intendono qui richiamate le previsioni dello statuto di PHN (lo “**Statuto**”), nonché le norme di legge e di regolamento applicabili alla Società. Il presente Regolamento tiene altresì conto delle disposizioni del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di volta in volta applicabile (il “**Codice**”).

Articolo 2

Composizione e durata in carica

- 2.1 Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Amministratori non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici) nominati dall’Assemblea. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente in materia di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e di equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità indicate nello Statuto.
- 2.2 I Consiglieri sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
- 2.3 L’organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente applicabile alla Società; di essi un numero minimo non inferiore a quello stabilito dalla normativa medesima deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili.

- 2.4 La composizione dell'organo di amministrazione rispecchia criteri di diversità, anche di genere, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri. Ciascun Amministratore assicura una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti ad esso attribuiti. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono agire e deliberare con cognizione di causa, autonomia ed indipendenza, avendo cura dell'interesse sociale e della creazione di valore stabile nel tempo per la generalità degli azionisti.
- 2.5 Ove così richiesto dalle disposizioni di legge, di regolamento o del Codice *pro tempore* applicabili ovvero quando ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione esprime – in vista del suo rinnovo – un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione di cui al successivo art. 4; detto orientamento (ove espresso) individua i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute necessarie, anche alla luce delle caratteristiche settoriali della Società, considerando i criteri di diversità di cui al precedente art. 2.4 e gli orientamenti eventualmente espressi sul numero massimo degli incarichi ai sensi del successivo art. 3.5.

Articolo 3

Competenze del Consiglio di Amministrazione

- 3.1 Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.
- 3.2 Inoltre, ai sensi dell'art. 17, il Consiglio di Amministrazione è competente nelle materie indicate al comma 2 del medesimo art. 17 dello Statuto e ha il potere di (ii) delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e/o a un comitato esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; (iii) su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati (ove nominati), conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione; (iv) costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive e/o di controllo; (v) nominare uno o più direttori generali stabilendone i relativi poteri; (vi) conferire procure a dipendenti e terzi per determinati atti o categorie di atti, con facoltà di subdelega; (vii) attribuire la rappresentanza e la firma sociale per singoli atti o categorie di atti a singoli Amministratori, a dirigenti e dipendenti della Società nonché ad altri procuratori,

con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio; (viii) previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nominare e revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "**Dirigente Preposto**"), determinandone il compenso; (ix) deliberare in merito alle operazioni con parti correlate nei casi previsti dalla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

3.3 Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'organizzazione aziendale e ad esso fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento di PHN e delle società del gruppo ad essa facente capo.

3.4 Il Consiglio monitora l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di PHN e delle società controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Il Consiglio di Amministrazione: (i) guida la Società perseguendone il successo sostenibile; (ii) definisce le strategie della Società e del gruppo ad essa facente capo e ne monitora l'attuazione; (iii) definisce il sistema di governo societario più funzionale allo svolgimento dell'attività dell'impresa e al perseguimento delle sue strategie, tenendo conto degli spazi di autonomia offerti dall'ordinamento, e, se del caso, valuta e promuove le modifiche opportune, sottoponendole, quando di competenza, all'Assemblea dei soci; (iv) promuove, nelle forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri *stakeholder* rilevanti per la Società. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) esamina e approva il piano industriale della Società e del gruppo ad essa facente capo, anche in base all'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine effettuata con l'eventuale supporto di un comitato del quale l'organo di amministrazione determina la composizione e le funzioni;
- b) monitora periodicamente l'attuazione del piano industriale e valuta il generale andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- c) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica del successo sostenibile della Società;
- d) definisce il sistema di governo societario della Società e la struttura del gruppo ad essa facente capo e valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle controllate

aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

- e) delibera in merito alle operazioni della Società e delle sue controllate che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, a tal fine stabilisce i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- f) adotta, su proposta del Presidente d'intesa con il *Chief Executive Officer* (ove diverso dal Presidente), le procedure interne, anche in materia di abusi di mercato (Regolamento (UE) n. 596/2014, c.d. *Market Abuse Regulation*).

3.5 Ove così richiesto dalle disposizioni di legge, di regolamento o del Codice *pro tempore* applicabili ovvero quando ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

3.6 Ove così richiesto dalle disposizioni di legge, di regolamento o del Codice *pro tempore* applicabili ovvero quando ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, formulata d'intesa con il *Chief Executive Officer* (ove diverso dal Presidente), adotta e descrive nella relazione sul governo societario una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, anche tenendo conto delle politiche di *engagement* adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi. Il Presidente assicura che l'organo di amministrazione sia in ogni caso informato, entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con tutti gli azionisti.

Articolo 4

Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione

4.1 Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'efficacia della propria attività e il contributo portato dalle sue singole componenti, attraverso procedure formalizzate di cui sovrintende l'attuazione. A tal fine effettua una propria valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul concreto funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati endoconsiliari (c.d. *board review*), considerando anche il ruolo che il Consiglio ha svolto nella definizione delle strategie e nel monitoraggio dell'andamento della gestione e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

- 4.2 L'autovalutazione è svolta con la periodicità richiesta dal Codice e, in ogni caso, almeno ogni tre anni in vista del suo rinnovo e può essere realizzata anche con modalità differenziate nell'arco del mandato dell'organo di amministrazione.
- 4.3 Il Comitato Remunerazioni e Nomine coadiuva l'organo di amministrazione nel processo di autovalutazione e il Presidente del Consiglio nell'espletamento delle attività di cui al successivo art. 5.3, lett. e).
- 4.4 Gli esiti dell'autovalutazione sono riportati nella relazione annuale sul governo societario.

Articolo 5

Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 5.1 Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 5.2 Il Presidente dell'organo di amministrazione riveste un ruolo di raccordo tra gli Amministratori esecutivi e gli Amministratori non esecutivi e cura l'efficace funzionamento dei lavori consiliari. Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno delle riunioni, ne programma e coordina i lavori e le attività e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri come precisato al successivo art. 7.3.

Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente e dallo Statuto.

Inoltre, egli presiede l'Assemblea e, nel caso in cui la riunione del Consiglio di Amministrazione si svolga per audio-conferenza, accerta l'identità degli intervenuti, regola lo svolgimento della riunione, constata e proclama i risultati della votazione, come precisato al successivo art. 7.6.

Al Presidente fanno inoltre capo, oltre alla firma sociale e la legale rappresentanza della Società, i poteri ad esso eventualmente attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

- 5.3 Inoltre, in conformità alle previsioni del Codice, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Segretario, cura:

- a) che l’informativa pre-consiliare e le informazioni complementari fornite durante le riunioni siano idonee a consentire agli Amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo;
- b) che l’attività dei comitati consiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive di cui al successivo art. 10 sia coordinata con l’attività dell’organo di amministrazione;
- c) d’intesa con il *Chief Executive Officer* (ove diverso dal Presidente), che i dirigenti della Società e quelli delle società del gruppo che ad essa fa capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengano alle riunioni consiliari, anche su richiesta di singoli Amministratori, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
- d) che tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un’adeguata conoscenza dei settori di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche nell’ottica del successo sostenibile della Società stessa, nonché dei principi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento, con la collaborazione del *lead independent director*, ove nominato ai sensi del successivo art. 9.3;
- e) l’adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione dell’organo di amministrazione, con il supporto del Comitato Remunerazioni e Nomine.

5.4 Al Vice Presidente, ove nominato, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, spettano i medesimi poteri attribuiti al Presidente.

Articolo 6

Segretario del Consiglio di Amministrazione

- 6.1 Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, il Consiglio nomina un Segretario, anche estraneo alla Società. La nomina e la revoca del Segretario avviene su proposta del Presidente.
- 6.2 Il Segretario è in possesso di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza maturati, preferibilmente, in ambito legale e societario. Il Segretario è dotato inoltre di requisiti di indipendenza di giudizio e non si trova in situazioni di conflitto di interessi.
- 6.3 Il Segretario supporta l’attività del Presidente e lo coadiuva nell’espletamento delle funzioni di cui al precedente art. 5.3. Il Segretario fornisce con imparzialità

di giudizio assistenza e consulenza all'organo di amministrazione su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario.

- 6.4 In caso di suo impedimento od assenza le sue mansioni sono affidate ad altra persona designata di volta in volta dal Presidente delle singole riunioni.

Articolo 7

Riunioni, deliberazioni e verbalizzazioni

- 7.1 Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente, o il Vice Presidente (ove nominato), lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da un Amministratore con deleghe, dal comitato esecutivo (ove nominato), o da almeno altri due Amministratori in carica e fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge. Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale purché nell'Unione Europea.

- 7.2 La convocazione avviene con avviso – contenente le materie all'ordine del giorno – inviato mediante posta o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi previsti, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli Amministratori sia dei Sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente ed adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

- 7.3 L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno viene inviata, con modalità idonee a permettere ai Consiglieri di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame, di regola con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto alla convocata riunione consiliare, con la sola eccezione dei casi di particolare e comprovata urgenza. In quest'ultimo caso viene comunque assicurata la completezza, la fruibilità e la tempestività dell'informativa; in particolare, il Presidente cura che siano effettuati adeguati approfondimenti durante le sessioni consiliari.

Nel caso in cui la documentazione messa a disposizione sia voluminosa o complessa, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, cura che la stessa sia corredata da un documento che ne sintetizzi i punti più significativi e rilevanti ai fini delle decisioni all'ordine del giorno, fermo restando che tale documento non può essere considerato in alcun modo sostitutivo della documentazione completa trasmessa ai Consiglieri e ai Sindaci.

La documentazione di supporto distribuita ai Consiglieri e Sindaci viene conservata agli atti del Consiglio.

- 7.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza anche di quest'ultimo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Consigliere nominato dai presenti. La riunione consiliare è condotta dal Presidente con le modalità dallo stesso ritenute più idonee a consentire l'ottimale svolgimento dei lavori.
- 7.5 Il Presidente assicura che alla trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno venga dedicato il tempo necessario a consentire un dialogo costruttivo. A tal fine, il Presidente può chiedere che intervengano alla riunione consiliare dirigenti e responsabili di specifiche funzioni aziendali della Società o del suo gruppo, nonché consulenti per gli opportuni approfondimenti sugli argomenti all'ordine del giorno. Per prassi, il Dirigente Preposto interviene per fornire gli opportuni approfondimenti sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Tutti i predetti soggetti sono presenti alle riunioni consiliari solo per la discussione dei punti di loro competenza e sono tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 11.2.
- 7.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Resta inteso che al ricorrere di eventi straordinari e non prevedibili che non permettano la partecipazione alla riunione in un regime di sicurezza (incluso il verificarsi di situazioni di emergenza dovute a pandemie o epidemie) e, ad ogni modo, ove così consentito o previsto da norme *pro tempore* applicabili, le riunioni consiliari si considereranno regolamento tenute anche qualora il Presidente e il Segretario partecipino alla riunione da luoghi diversi, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione dovrà trovarsi il Segretario.
- 7.7 Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, per tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

- 7.8 Ferma restando la disciplina in materia di operazioni con parti correlate, gli Amministratori che siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, con riferimento all'oggetto della deliberazione, informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione.
- 7.9 Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa.

Di regola i verbali sono distribuiti in bozza preliminare non appena disponibili, con invito alla segnalazione di eventuali osservazioni in tempo utile per la predisposizione di una bozza finale, che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio tramite scambio di comunicazioni. Parte del verbale, relativa alle deliberazioni adottate che richiedano immediata esecuzione, può formare oggetto di certificazione e di estratto da parte del Presidente e del Segretario del Consiglio di Amministrazione, anche anteriormente al completamento del processo di verifica dell'intero verbale che riporterà anche gli eventuali interventi.

Articolo 8

Organi delegati

- 8.1 Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti e/o a un comitato esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati (ove nominati), può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza e la firma sociale spettano agli organi delegati nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 8.2 Gli organi delegati possono conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per i singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 9

Amministratori indipendenti

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun Amministratore non esecutivo subito dopo la nomina, nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale. Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo

di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

A tal fine il Consiglio può predefinire i contenuti e le modalità con cui gli Amministratori forniscono le suddette informazioni.

Inoltre, l'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività dei rapporti, anche economici, rilevanti ai fini dell'indipendenza dei propri membri.

9.2 Gli Amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale. Le riunioni sono convocate su iniziativa degli stessi Amministratori indipendenti. Alle riunioni degli Amministratori Indipendenti può essere invitato a partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9.3 Ai sensi del Codice, il Consiglio di Amministrazione della Società nomina un amministratore indipendente quale *lead independent director* nei seguenti casi: (a) se il Presidente dell'organo di amministrazione è il *Chief Executive Officer* o è titolare di rilevanti deleghe gestionali; (b) se la carica di Presidente è ricoperta dalla persona che controlla, anche congiuntamente, la Società; (c) se lo richiede la maggioranza degli amministratori indipendenti.

Se nominato, il *lead independent director*: (i) rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti; (ii) coordina le riunioni dei soli amministratori indipendenti.

Articolo 10

Comitati interni

10.1 Il Consiglio di Amministrazione assicura una adeguata ripartizione interna delle proprie funzioni e istituisce, anche in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Codice, uno o più comitati consiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive, composti da membri scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile. In particolare, il Consiglio di Amministrazione istituisce al proprio interno, nel modo che ritiene

più opportuno, uno o più comitati in materia di nomine, remunerazione, controllo e rischi e sostenibilità (congiuntamente, i “**Comitati**”).

- 10.2 I Comitati sono composti da 3 (tre) Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, il tutto in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile. Il Consiglio di Amministrazione definisce i compiti dei Comitati e ne determina la composizione, privilegiando la competenza e l’esperienza dei relativi componenti ed evitando una eccessiva concentrazione di incarichi in tale ambito.
- 10.3 Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento che definisce la composizione, i compiti e il funzionamento dei suoi Comitati, incluse le modalità di verbalizzazione delle riunioni e le procedure per la gestione dell’informativa agli amministratori, i termini per l’invio preventivo dell’informativa e le modalità di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite in modo da non pregiudicare la tempestività e la completezza dei flussi informativi. Il presidente di ciascun Comitato (ovvero chi lo sostituisce ai sensi di quanto previsto dal regolamento del Comitato di riferimento) informa il Consiglio di Amministrazione delle attività svolte alla prima riunione utile.
- 10.4 Nella composizione dei Comitati il Consiglio di Amministrazione tiene conto delle caratteristiche di professionalità dei membri, in modo che ciascun Comitato sia costituito da soggetti la cui competenza e professionalità risulti adeguata e valorizzata rispetto ai compiti attribuiti al Comitato di cui è componente, il tutto in conformità a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile.

Articolo 11

Doveri di riservatezza

- 11.1 I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine ai documenti, alle notizie, informazioni e dati acquisiti nell’esercizio delle proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge, dalle autorità giudiziarie e/o di vigilanza. I componenti del Consiglio di Amministrazione si astengono dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi al proprio incarico e sono tenuti al rispetto della normativa in materia di abusi di mercato e alle procedure adottate dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di tali documenti e delle informazioni rilevanti e privilegiate quali definite nelle predette procedure.
- 11.2 I soggetti invitati a partecipare alle riunioni consiliari ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 7.5 sono tenuti al rispetto dei medesimi obblighi di

riservatezza cui sono soggetti gli amministratori ai sensi del precedente art. 11.1, in ogni caso senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore obbligo di riservatezza loro imposto ai sensi di qualsiasi normativa anche professionale applicabile o ai sensi di specifici accordi di confidenzialità di cui siano parte.

Articolo 12

Modifiche del Regolamento

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento, ne cura l'aggiornamento, nonché le modifiche e/o le integrazioni, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, degli orientamenti delle autorità di vigilanza, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato in materia.
- 12.2 Qualora sia necessario aggiornare, modificare e/o integrare singole disposizioni del Regolamento per adeguamento a norme di legge o di regolamento applicabili, modificazioni organizzative della Società ovvero specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, il presente Regolamento potrà essere modificato e/o integrato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.